

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO  
PROVINCIA DI GORIZIA

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
TRIENNIO 2013 – 2015**

approvato con Delibera di Giunta Comunale n.            del

INDICE:

- Premessa
- : Presentazione del Comune di Dolegna del Collio
- : Individuazione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale
- : Modalità di pubblicazione
- : Piano della Performance
- : Coinvolgimento degli stakeholder

Allegato A testo della delibera dell'AVCP n. 26 del 22 maggio 2013

Allegato B - Sanzioni

**Premessa:**

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire anche in chiave partecipativa il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

In particolare l'art. 11 del D.Lgs. n.150/2009 stabilisce che: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare dalla Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, poi recepita con la L. 116/2009.

Accanto al diritto di accedere ai documenti amministrativi sancito dalla L. n. 241 del 1990 e al

dovere posto dalla L. 69 del 2009 in capo alle P.A. di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti telematici ed informatici, il D. Lgs. 150 del 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni, quello di predisporre il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. **Tale obbligo è ribadito dall'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.**

Tale programma, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall'Organo di indirizzo politico amministrativo (la Giunta) e, sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) con delibere n. 6 e 105 del 2010, deve contenere:

- : gli obiettivi che l'Ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- : le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- : gli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- : i settori di riferimento e le singole azioni concrete definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica;

Il programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali della rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. La pubblicizzazione dei dati relativi alla performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E' quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle pubbliche amministrazioni.

Questo documento, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, indica le principali azioni e linee di intervento che il Comune di Dolegna del Collio intende seguire nel triennio 2013 – 2015 al fine di dare piena attuazione alla trasparenza amministrativa.

Questo documento, inoltre, in attesa della realizzazione delle linee guida per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190 del 06/11/2012 da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, si pone quale documento che per il tramite della trasparenza intende incidere nella prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità.

## **Il Comune di Dolegna del Collio**

Il Comune di Dolegna del Collio si articola in Aree di servizi, con a capo un Titolare di Posizione Organizzativa, che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente. Sono presenti al 01.12.2012 n. 5 dipendenti a tempo indeterminato.

Il Segretario Comunale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa. Il servizio di segreteria è gestito in forma associata con i Comuni di Corno di Rosazzo, Medea e San Leonardo . Per altre informazioni si rinvia ai documenti contabili pubblicati sul sito.

## **Individuazione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.**

Le categorie dei dati ed informazioni che sono soggette ad obbligo di pubblicazione sono riportate schematicamente di seguito:

<b>DATI DA PUBBLICARE</b>	<b>FONTE NORMATIVA decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33</b>
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché relativo stato di attuazione	Art. 10 comma 8 lettera a)
Atti generali (statuto – regolamenti- delibere – circolari - direttive – ordinanze – decreti sindacali – determinazioni)	Art. 12 commi 1 - 2
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34 comma 1 – 2
Organi di indirizzo politico – amministrativo	Art. 13 c. 1 lettera a ) e art. 14
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013	Art. 47
Articolazione degli uffici	Art. 13 comma 1 lettere b e c
Telefono e posta elettronica	Art. 13 comma 1 lettera d
Incarichi per collaboratori e consulenze	Art. 15 commi 1 – 2
Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15 comma 1 – 2
Dirigenti	Articoli 10 comma 8 lettera d; 15 commi 1 – 2 – 5
Posizioni organizzative	Art. 10 commi 8 lettera d
Dotazione organica	Art. 16 commi 1 – 2
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17 commi 1 – 2
Tassi di assenza	Art. 16 comma 3
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18 comma 1
Contrattazione collettiva	Art. 21 comma 1
Contrattazione integrativa	Art. 21 comma 2
OIV	Art. 10 comma 8 lettera c
Bandi di concorso	Art. 19
Piano della performance e relazione sulla performance	Art. 10, comma 8, lett. b)
Bilanci, stato di attuazione dei programmi e rendiconti di gestione	Art. 32 della L. 69/2009 – DPCM 26.04.2011
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 comma 1
Dati relativi ai premi	Art. 20 comma 2
Benessere organizzativo	Art. 20 comma 3
Attività e procedimenti	Articoli 24 commi 1 - 2, 35 commi 1 – 2 - 3
Provvedimenti	Art. 23
Enti controllati	Art. 22
Controlli sulle imprese	Art. 25
Bandi di gara e contratti	Art. 37 commi 1 – 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Articoli 26 commi 1 – 2 e 27
Bilancio preventivo e consuntivo e piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29
Beni immobili e gestione patrimonio	Art. 30
Controlli e rilievi sull'Amministrazione	Art. 31 comma 1
Servizi erogati	Articoli 32 commi 1 – 2 lettere a e b; 10 comma 5
Pagamenti dell'amministrazione	Articoli 33 e 36

<b>Opere pubbliche</b>	<b>Art. 38</b>
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>	<b>Art. 39</b>
<b>Informazioni ambientali</b>	<b>Art. 40</b>
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>	<b>Art. 42</b>

In particolare il comune di Dolegna del Collio si pone come obiettivo la piena trasparenza dei dati riferiti a :

- 1) informazioni riferite ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e facilità di consultazione seppur nel rispetto e protezione dei dati personali riguardanti:
  - a) autorizzazioni e concessioni;
  - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi;
  - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 10/2009
- 2) bilanci e conti consuntivi, nonché i dati riferiti ai costi unitari di realizzazione delle opere e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (nel limite della contabilità dell'ente priva di apposita contabilità economica);
- 3) dei dati riferiti al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali.
- 4) appalti di lavori, di servizi e di forniture

Come è riscontrabile, alcuni dei dati richiesti sono già presenti sul portale internet istituzionale del Comune e verranno completati e via via sistematizzati, curandone la coerenza e la effettività leggibilità di contesto come di seguito riportato.

### **Modalità di pubblicazione**

In attuazione della Legge, si è scelto di immettere i dati richiesti con modalità informatica sul sito ufficiale del Comune di Dolegna del Collio in **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE** .

La responsabilità della comunicazione/aggiornamento/pubblicazione dei dati, di cui ai precedenti paragrafi, è affidata ad ogni Titolare di P.O. per il settore di propria competenza, e per l'inserimento e il materiale invio dei dati agli istruttori categoria C e ai responsabili di servizio titolari di P.O. appartenenti alle cinque aree di servizi in cui è articolato il comune e precisamente: area finanziaria – tributi, area tecnica e tecnico manutentiva, area demografica – amministrativa, area affari generali - amministrativa e area commercio.

Il Segretario Comunale ha il compito di procedere all'aggiornamento del presente documento.

L'O.I.V., ai sensi dell'art. 6, comma 6 lett. a) della L.R. 16/2010 provvederà al monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e ad elaborare una relazione annuale sullo stato di attuazione dello stesso.

### **Piano della Performance**

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa il piano della performance, destinato ad indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perchè possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni

pubbliche, che vengono in tal modo spinte ad abbandonare un criterio di autoreferenzialità del proprio operato, per confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati raggiunti e degli outcome prodotti dalle politiche perseguite.

### **Coinvolgimento degli stakeholder**

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (stakeholders), si ritiene opportuno all'inizio incentrare la propria azione nei confronti della struttura interna dell'ente, riservando ai prossimi anni l'individuazione di ulteriori target di azione. Trattandosi infatti di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura di trasparenza, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi, infatti, un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

E' importante, quindi, strutturare percorsi di sviluppo formativi mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale costruire, poi, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi della performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Peraltro, sin da ora, è possibile grazie alla trasparenza dei procedimenti amministrativi e del piano della performance porre in capo alla cittadinanza di comprendere quali sono gli obiettivi e le modalità operative dell'amministrazione così da poter interagire e confrontarsi con la stessa.

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO  
PROVINCIA DI GORIZIA

**ALLEGATO A AL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2013 - 2015**  
**Testo della Deliberazione dell'AVCP**  
**n. 26 del 22 maggio 2013**

**Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.**

Il CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'art. I, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO l'an. I, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;

VISTO l'art. I, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;

VISTO l'art. I, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo I, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;

VISTO l'obbligo a carico delle amministrazioni, ai sensi del predetto art. I, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini

VISTO l'art. I, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all'Autorità l'individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione;

VISTO l'an. I, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all'Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto;

VISTO l'an. I, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'an. I, comma 32, della legge n. 190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013;

VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

VISTO l'art. 62-bis del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e smi.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall'an. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 6-bis, comma I, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell'an. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;

VISTO l'an. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;

VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;

VISTO l'art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;

VISTO il Comunicato dell'Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l'attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del dl. n. 52/2012;

CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all'articolo 8, comma 1, del dl. 52/2012, l'Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOCI) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;

CONSIDERATO che l'obbligo di trasmettere l'informazione relativa all'elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. III del 20 dicembre 2012;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimento relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012;

RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati prime indicazioni operative;

DELIBERA

Ad. I

*Definizioni*

1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:

TRASMISSIONE, l'invio, in formato digitale, all'Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;

- PUBBLICAZIONE, l'esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- ADEMPIMENTO, la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge;
- FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO, il formato dei dati di tipo aperto come definito dall'an. 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e

- AMMINISTRAZIONI, i soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012;
- **BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;**
- *AVCPASS, l'A uthorizy Vinual Company Passport*, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice dei Contratti del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
- PORTALE TRASPARENZA, il **sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle** stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'an. I, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all'indirizzo <http://portaletrasparenza.avcp.it/>;
- **PEC**, la Posta Elettronica Certificata.

### Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni, di cui all'an. I, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle PA. e loro controllate ai sensi dell'an. 2359 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti.

An.

### Informazioni oggetto di pubblicazione

I. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all'articolo 2

<b>Dato</b>	<b>Descrizione</b>
CIO	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

An.

*Trasmissione dei dati all'Autorità*

1. Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'an. I, comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all'articolo 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'an. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all'Autorità, previsti dall'an. I, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all'osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.
3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIO o SIMOG.

Art.

5

*Pubblicazione dei dati da parte dell'Autorità*

1. L'Autorità provvede a pubblicare le informazioni indicate all'articolo 3 della presente delibera sul proprio sito web attraverso il Portale Trasparenza.
2. È disponibile sul Portale Trasparenza di cui al precedente comma la funzionalità per l'esportazione in formato aperto dei dati già trasmessi all'Osservatorio e pubblicati sul sito web dell'Autorità. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all'articolo 3 della presente delibera, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti.

Art.

6

*Disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a:
  - a. trasmettere all'Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 3 in formato digitale standard aperto;
  - b. pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all'articolo 3 secondo la struttura definita dall'Autorità e condivisa con CiVIT.
2. L'Autorità entro il 31 maggio 2013 renderà note le specifiche tecniche per la composizione della comunicazione via PEC e per la struttura dati di cui al precedente comma 1.
3. I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all'Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla presente deliberazione hanno termine per adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO  
PROVINCIA DI GORIZIA

ALLEGATO B  
AL PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

**Sanzioni**

**DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33**

**Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**

**SANZIONI**

**TIPOLOGIA DI SANZIONI**

**Sanzioni a carico di soggetti**

**Sanzioni disciplinari**

**Sanzioni per responsabilità  
dirigenziale**

**Sanzioni derivanti da  
responsabilità**

**amministrativa**

**Sanzioni amministrative**

**Sanzioni di pubblicazione**

**Sanzioni a carico di enti od  
organismi**

**Sanzioni consistenti in  
mancato trasferimento di  
risorse**

**FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO**

**SANZIONI PREVISTE**

**Art.15**

**“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”**

Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15,  
comma 2:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

**In caso di pagamento del corrispettivo:**

- responsabilità disciplinare
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

## Art. 22

### **“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”**

Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della

p.a. vigilante dei dati relativi a:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.
- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico

**Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante**

<sup>1</sup> Il responsabile non è sanzionabile se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da

parte degli enti pubblici o privati vigilati

relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15

per:

- componenti degli organi di indirizzo
- soggetti titolari di incarico

**Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante**

## Art. 28

### **“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”**

Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali

Omessa pubblicazione dei rendiconti

**Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno**

## Art. 46

### **“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”**

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione

previsti dalla normativa

- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.
- Valutazione ai fini della corresponsione:
  - a) della retribuzione accessoria di risultato;
  - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

<sup>2</sup> Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3).

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

- Elemento di valutazione della

responsabilità dirigenziale

- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.
- Valutazione ai fini della corresponsione:
  - a) della retribuzione accessoria di risultato;
  - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

#### **Art. 47**

##### **“Sanzioni per casi specifici”**

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico<sup>2</sup>

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

- situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;
- titolarità di imprese
- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela
- compensi cui dà diritto la carica

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione

• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito *internet* dell'amministrazione o degli organismi interessati

<sup>3</sup> Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3).

<sup>4</sup> Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3).

#### **Art. 47**

##### **“Sanzioni per casi specifici”**

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari<sup>3</sup>

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.
- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione

#### **Art. 47**

#### **“Sanzioni per casi specifici”<sup>4</sup>**

Sanzioni a carico degli amministratori di società

Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari